



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che, all'articolo 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTO in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-bis a 2-sexies così come integrati dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le Province e le Città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole Province o Città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, e recante “Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”, che, all'art. 1, comma 1, definisce quale “popolazione di riferimento”, la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 Marzo 2021, n. 56;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le Province e le Città Metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fissato la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato "a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: - 1078. Le Province e le Città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole Province o Città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTO l'art 35, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: "Le Province e le Città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO l'art 38 bis, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034";

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 123 del 19 marzo 2020 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020, con il quale sono state integrate le risorse alle Province e Città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 del 29 maggio 2020 recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle Province e Città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi € 456.960.534,00 ridotti a €455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivamente incrementati ad €459.165.664;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 1° luglio 2022 “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” pubblicato sulla GU n° 196 del 23 agosto 2022;

VISTO l’art 49 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita “*Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*”;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l’altro, con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all’art. 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad euro 150 milioni per l’anno 2021, 250 milioni per l’anno 2022 e 150 milioni per l’anno 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 maggio 2021, n. 225, recante “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021;

RAVVISATA la necessità di modificare il citato decreto ministeriale del 7 maggio 2021 n. 225 al fine di definire, in conformità con quanto previsto dal citato articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020, le modalità e le tempistiche con cui i soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 2023, rep. atti n.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 6, del decreto ministeriale n. 7 maggio 2021 n. 225)

1. All’articolo 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2021 prot. 225 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le Province e le Città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli

investimenti di cui al presente decreto entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. “

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze